

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26042 Anno 2019

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 25/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CORIOLOANO Antonio, nato il 30/09/1972 a Pescara

avverso la sentenza del 29/03/2018 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. Angelo Colucci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/03/2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Coriolano Antonio responsabile del reato di cui all'art. 497 *ter* c.p., condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione, per aver illecitamente detenuto una paletta segnaletica usata da *Corpi* di Polizia e

GR



recante l'effigie dello Stato Italiano e la dicitura del Ministero della Difesa - Carabinieri, da ritenersi contraffatta e comunque non in uso ai Carabinieri.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Coriolano Antonio, Avv. Angelo Colucci, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 25, comma 2, Cost., 49 e 497 *ter* cod. pen. e per mancanza di motivazione. La Corte non avrebbe chiarito, essendo l'imputato appartenente all'Arma dei Carabinieri, come tale detenzione avrebbe mai potuto porre in pericolo la pubblica fede, bene giuridico protetto ai sensi dell'art. 497 *ter* cod. pen. .

2.2. Violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità: trattandosi di giudizio abbreviato, contesta l'atipica modalità di assunzione delle dichiarazioni auto-indizianti rilasciate dallo stesso imputato che, avvenute per mezzo telefonico subito dopo l'accertamento del reato, non sarebbero state verbalizzate successivamente e trasfuse in atti di polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

Giova premettere, quanto alla fattispecie concreta, che la notte del 23.2.2012 veniva fermata una autovettura Ford Fiesta, con a bordo due persone, che esponeva nel 'parasole' lato guidatore una paletta apparentemente in uso a *Corpo di Polizia*; all'esito del controllo, accertata l'identità dei due occupanti - Dinu Georgiana Nicoletta alla guida, e Russo Francesco al lato passeggero -, entrambi non appartenenti a forze di polizia, veniva rinvenuta la paletta che, prima della perquisizione, era stata occultata sotto il sedile del guidatore; la paletta, del tutto identica a quella in uso ai Carabinieri, era tuttavia priva del numero seriale identificativo; la conducente del veicolo, Dinu, dichiarava che l'autovettura era stata loro prestata da un amico carabiniere, Coriolano, che chiamava telefonicamente per confermare, passando la comunicazione anche agli operanti.

1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inoffensività del fatto, è dunque infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 497 *ter*, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. (possessione di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che

DR

DR

il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497 *ter*, comma 1, n. 1, prima parte, cod. pen. - che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in uso' alla Polizia - mentre l'ipotesi di cui all'art. 497 *ter*, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951, a proposito della paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana; analogamente, Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177: *"integra il delitto di cui all'art. 497 ter, comma 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno stesso"*).

Nel caso in esame, la paletta rinvenuta nell'autovettura dell'imputato era identica a quella "in uso" ai Carabinieri, priva soltanto del numero identificativo seriale; sicché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 497 *ter*, comma 1, n. 1, prima parte, cod. pen. che incrimina la illecita detenzione di un contrassegno in uso ai Corpi di Polizia.

La qualifica di Carabiniere dell'imputato, peraltro, non è idonea ad elidere la concreta offensività del fatto, in quanto la paletta contraffatta, del tutto identica all'originale, oltre ad essere senz'altro dotata di astratta idoneità ingannatoria, veniva concretamente esibita a bordo di un'autovettura concessa in uso a persone non appartenenti a Corpi di Polizia (ed anzi con precedenti di polizia).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, il ricorso deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al telefono, allorquando chiamato dalla conducente del veicolo Dinu, affermava ai militari che stavano eseguendo il controllo che i due fermati erano degli amici ai quali aveva prestato la propria auto, non rilevando nulla di illecito nel possesso di una paletta "non ufficiale"; omette,

4

tuttavia, di confrontarsi con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha fondato l'affermazione di responsabilità non già sulle dichiarazioni rese dal Coriolano al telefono, bensì sugli esiti della perquisizione e del sequestro della paletta contraffatta, e sulle dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo, Dinu, oltre che, sul piano logico, sulla non contestata circostanza della proprietà dell'autovettura a bordo della quale si trovava il contrassegno.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25/02/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Maria Vessichelli

Maria Vessichelli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE